



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

PROCEDIMENTO UNITARIO N. 15/2023

Il tribunale di Pordenone, riunitosi in camera di consiglio in persona dei magistrati:

dott. Rodolfo Piccin
dott. Antonio Albenzio
dott.ssa Elisa TESCO

presidente e relatore;
giudice
giudice

pronuncia la seguente

SENTENZA

nel procedimento per l'omologazione del concordato preventivo ex art. 44 CCII n. 15-sub 2/2023
promosso da ZI [REDACTED].

IN FATTO E IN DIRITTO

Con ricorso depositato il 28.03.2023 [REDACTED] ha proposto domanda ex art. 44 CCII, riservandosi di presentare entro il termine assegnato la proposta di concordato preventivo.

Con provvedimento del 06.04.2023, comunicato il 13.04.2023, il tribunale ha nominato il dott. Antonio PICCININI quale Commissario Giudiziale e ha riconosciuto alla società istante termine di giorni 60 giorni per la presentazione della proposta di concordato; con decreto dd. 13.07.2023 tale termine è stato prorogato di ulteriori 60 giorni – quindi, sino al 28/07/2023 -.

La proposta di concordato, in continuità aziendale cd. indiretta e con apporto di finanza esterna, prevede:

1. l'impiego delle disponibilità liquide della società istante (€ 506.097,12), dell'incasso dei crediti verso clienti, Erario ed Enti previdenziali, da transazione e liquidazione titoli in portafoglio per complessivi € 1.049.010,96;
2. la prosecuzione dell'attività aziendale di Z [REDACTED], già affittuaria dell'azienda, con incasso del canone d'affitto per € 57.462,00, del corrispettivo della cessione dell'azienda di Z [REDACTED] € 1.197.068,00, comprensivo del plusvalore su contratti di leasing per € 30.000,00 e accollo dei debiti verso dipendenti per € 190.394,00)
3. apporto (condizionato all'omologazione del concordato) di finanza esterna per € 26.000,00 destinata integralmente al soddisfacimento dei crediti chirografari;
4. l'integrale pagamento delle spese di procedura;
3. il soddisfacimento dei creditori nelle misure di seguito indicate:



- a. integrale soddisfazione dei crediti prededucibili sorti in occasione e in funzione del concordato ex art. 222 CCII;
- b. integrale soddisfazione del credito privilegiato ex art. 2755 c.c. per contributo di bonifica, entro 180 giorni dall'omologazione;
- c. integrale soddisfazione del credito privilegiato ex art. 2751-bis, n. 1 c.c. dei lavoratori diversi da quelli già oggetto di accollo liberatorio a seguito dell'affitto d'azienda da parte di xxxentro 30 giorni dall'omologazione;
- d. integrale soddisfazione del credito privilegiato ex art. 2751-bis, n. 2, c.c. dei professionisti, entro 180 giorni dall'omologazione;
- e. integrale soddisfazione del credito privilegiato ex art. 2751-bis, n. 5-ter, c.c. delle agenzie interinali, entro 180 giorni dall'omologazione;
- f. integrale soddisfazione dei crediti contributivi e assicurativi privilegiati ex artt. 2753 e 2754 c.c., entro 180 giorni dall'omologazione;
- g. pagamento dei crediti tributari muniti di privilegi ex artt. 2752, commi 1 e 3, c.c. nella misura minima del 30,94% in considerazione dell'incapienza dell'attivo concordatario, con declassamento a chirografo del credito residuo da soddisfarsi nella misura minima dell'1,40% riconosciuta ai creditori chirografari;
- h. utilizzo del fondo rischi di € 110.000,00, per la parte che non troverà utilizzo proprio, in via prioritaria alla soddisfazione dei crediti tributari privilegiati, con aumento del percentile di soddisfazione al 49,79%;
- i. pagamento dei crediti tributari muniti di privilegio ex artt. 2752, co. 4, c.c. degli Enti Locali, previo integrale declassamento in chirografo a causa dell'incapienza dell'attivo concordatario, nella misura minima dell'1,40%, stabilita per la relativa classe;
- j. pagamento dei creditori chirografari nella misura dell'1,40%, siano essi chirografari *ab origine* ovvero falcidiati (creditori privilegiati) ex art. 84, comma 5, CCII;
- l. l'utilizzo del suddetto fondo rischi di € 110.000,00 per la parte che non troverà destinazione propria, in via prioritaria alla soddisfazione dei crediti tributari privilegiati; per effetto della predetta maggior soddisfazione in via privilegiata del Fisco e della conseguente riduzione della parte di crediti tributari degradata in chirografo, la soddisfazione dei creditori chirografari aumenterebbe sino all'1,49%.

In sintesi e per quanto di interesse:

1. l'attivo concordatario della società, al netto dell'apporto di finanza esterna, alla data del 9 settembre 2024 ammonta ad € 2.246.078,96 ed è sufficiente a garantire l'integrale pagamento delle spese di procedura e dei creditori privilegiati, con l'eccezione del debito verso l'Erario soddisfatto in privilegio per € 180.628,05 e cioè nella misura del 30,94%, per effetto della degradazione a chirografo per incapacienza dell'attivo per € 403.096,31), nonché dei debiti privilegiati verso gli Enti Locali per € 87.373,36, integralmente degradati a chirografo per incapacienza dell'attivo;
2. l'apporto di finanza esterna pari ad € 26.000,00 rappresenta l'unica risorsa destinata al pagamento dei crediti chirografari, *ab origine* o falcidiati per incapacienza dell'attivo, in grado di soddisfare i creditori in ragione dell'1,40%.

Il 9 settembre 2024 il Commissario Giudiziale ha depositato la relazione particolareggiata definitiva ex art. 107, comma 6, CCII, concludendo per la fattibilità piano concordatario

E' noto che ai sensi dell'art. 109, comma 5, CCII, l'approvazione del concordato in continuità aziendale prevede il voto favorevole di ciascuna classe dei creditori: nel caso in decisione, le classi risultano costituite secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei e prevedono parità di trattamento per i creditori della medesima classe e trattamento differenziato tra i creditori concorsuali appartenenti a classi diverse.

Il 7 ottobre 2024 il Commissario Giudiziale ha comunicato gli esiti della votazione, riferendo che quattro classi su cinque hanno votato favorevolmente, ad eccezione della Classe B), costituita dagli istituti di credito titolari di crediti che assumeranno natura privilegiata ex art. 9, comma 5, d.lgs. n. 123/98, a seguito della surroga del Fondo di Garanzia, per la quale si è registrato il voto favorevole corrispondente al solo 36,682% dei creditori chirografari.

Infatti, nella Classe B), a fronte di crediti ammessi al voto per € 1.825.395,16, sono pervenuti voti favorevoli in ragione del 36,682% (pari ad € 669.596,09), con residui voti contrari per il 63,318% (di cui pervenuti il 26,855% pari ad € 490.200,57, non pervenuti il 36,463%, pari ad € 665.598,50).

Il 22 ottobre 2024, [REDACTED] ha richiesto l'omologazione del concordato ai sensi dell'art. 112, comma 2, CCII, riguardo ai cui presupposti il Commissario Giudiziale in data 10 dicembre 2024 ha osserva quanto segue:

1. requisito di cui alla lett. a), "*distribuzione nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione del valore di liquidazione come definito dall'art 87, co. 1, lett. c)*"
Nella relazione definitiva ex art. 107, c. 6, C.C.I.A.A., del 9 settembre 2024 (pp. 58-61), il Commissario ha posto a confronto l'ipotesi di concordato preventivo con due scenari configurabili nel caso della liquidazione giudiziale: il primo, la liquidazione giudiziale con affitto di azienda per un periodo massimo di un anno; il secondo, la liquidazione giudiziale senza affitto di azienda e vendita entro un anno. Tenuto conto delle valutazioni espresse dal dott. Paolo BERTI, perito stimatore della procedura, a fronte di un valore realizzabile con il concordato preventivo pari ad € 2.272.078,00, i valori esitabili con la liquidazione giudiziale nei due possibili scenari ammonterebbero, rispettivamente, ad € 2.004.030,00 e ad € 1.747.030,00, importi dai quali va detratto il compenso (IVA compresa) spettante al Curatore pari, nei rispettivi casi, a € 95.856 e a € 91.234,00. Un'ulteriore svalutazione - non inferiore al 20% - interverrebbe se la vendita del compendio aziendale dovesse protrarsi oltre l'anno. Alla luce dei suesposti valori appare evidente che la proposta concordataria risulta conveniente in quanto idonea a realizzare un grado di soddisfacimento dei creditori, considerati nella classe di appartenenza o nella loro individualità, superiore a quello ottenibile all'esito della liquidazione giudiziale. La proposta concordataria, in applicazione della *absolute priority rule*, prevede che tutto l'attivo concordatario stimato dal Commissario giudiziale in euro 2.255.392,65 (importo al netto della finanza aggiuntiva pari ad euro 26.000 apportata dai parenti dei soci illimitatamente responsabili per il pagamento dei crediti chirografari) sia distribuito nel pieno rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione. Con specifico riferimento alle regole distributive del patrimonio del debitore le classi dei creditori interessati di rango superiore, in base alle cause legittime di prelazione, ricevono un trattamento più favorevole di quello delle classi inferiori. Quindi non solo il valore di liquidazione ma l'intero attivo concordatario viene allocato tra i vari creditori, secondo il rispetto delle cause legittime di prelazione; ciò è reso possibile grazie alla finanza esterna per complessivi euro 26.000,00, messa a disposizione dai familiari dei soci

subordinatamente all'omologa del concordato, che consente una retribuzione parziale dei creditori chirografari.

2. requisito di cui alla lett. b): *“il valore eccedente quello di liquidazione è distribuito in modo tale che i crediti inclusi nelle classi dissenzienti ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore, fermo restando quanto previsto dall'articolo 84, co. 7).*

La proposta concordataria prevede il riconoscimento per tutte le classi di creditori chirografari declassati, compresa la Classe B) dissenziente, della medesima percentuale di soddisfazione del credito, confermando in tal modo l'attuazione della regola della priorità relativa prevista per la ristrutturazione trasversale. I crediti della Classe B) dissenziente ricevono un trattamento pari a quello delle classi dello stesso grado, con la precisazione che non esistono classi di rango inferiore. La disposizione del richiamato articolo 84, co. 7), in forza del quale i lavoratori subordinati devono essere soddisfatti secondo la regola della priorità assoluta, sia sul valore di liquidazione sia su quello eccedente la liquidazione, trova piena attuazione nella proposta concordataria, che prevede la soddisfazione integrale dei crediti privilegiati dei lavoratori.

3. requisito di cui alla lett. c): *“nessun creditore riceve più dell'importo del proprio credito”.*

La condizione della soddisfazione dei creditori nei limiti dei rispettivi crediti trova attuazione nella proposta concordataria, che prevede la soddisfazione integrale dei crediti privilegiati, il declassamento dei crediti privilegiati e tributari per la parte incapiente, la soddisfazione parziale dei crediti chirografari nonché dei crediti privilegiati declassati. A nessun creditore viene quindi corrisposto un importo eccedente la misura del proprio credito.

4. requisito di cui alla lett. d): *la proposta è approvata dalla maggioranza delle classi, purché almeno una sia formata da creditori titolari di diritti di prelazione, oppure, in mancanza dell'approvazione a maggioranza delle classi, la proposta è approvata da almeno una classe di creditori: 1) ai quali è offerto un importo non integrale del credito; 2) che sarebbero soddisfatti in tutto in parte qualora si applicasse l'ordine delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione.*

La proposta concordataria è stata approvata da quattro classi su cinque, due delle quali titolari di diritti di prelazione: la Classe C), composta dai crediti tributari dell'Agenzia delle Entrate, e la Classe D), composta dai crediti tributari degli Enti Locali. I crediti privilegiati di entrambe le classi sono stati degradati in chirografo per l'incapienza dell'attivo. Risulta, pertanto, verificato anche il requisito d).

Si ha quindi che, fatto riferimento all'art. 112, comma 3, CCII, la proposta concordataria prevede per i creditori della classe dissenziente, cosiccome per gli altri creditori, una soddisfazione maggiore rispetto al valore di liquidazione previsto dall'art. 87, co. 1, lett. c) CCII.

In particolare, i creditori della Classe dissenziente B), è assicurato il pagamento integrale della quota parte di credito garantito da [REDACTED] mediante accantonamento del relativo importo a favore del medesimo [REDACTED] in attesa che quest'ultimo faccia valere il diritto di surroga a seguito delle escussioni, da parte degli istituti di credito, nonché il riconoscimento di un'ulteriore soddisfazione nella misura dell'1,40% sul credito residuo.

La soddisfazione nella misura dell'1,40% del predetto credito chirografario è resa possibile dalla finanza esterna per complessivi € 26.000,00.

Le conclusioni alle quali è pervenuto il Commissario Giudiziale sono condivisibili, poiché illustrano, con motivazione logica immune da censure, la convenienza della proposta concordataria rispetto all'ipotesi alternativa della liquidazione giudiziale, anche in favore della Classe B) dissenziente.

Il concordato preventivo di [REDACTED] è pertanto omologato, confermandosi il Commissario Giudiziale dott. Antonio PICCININI, a motivo dell'opera dallo stesso già positivamente prestata nella fase antecedente.

Le modalità esecutive, come indicate in dispositivo, tengono conto della natura della proposta in cd. continuità aziendale indiretta, del fatto che l'acquirente è già stato individuato e il prezzo dallo stesso proposto è conforme alle valutazioni dello stimatore: cosicché non vi è la necessità di provvedere alle nomine di cui all'art. 114-bis CCII.

Spese processuali a carico della società proponente, in mancanza di sostanziali opposizioni.

P.Q.M.

il tribunale di Pordenone, visti gli artt. 48 ss. e 112 CCII, definitivamente pronunciando,

omologa

il concordato preventivo proposto da [REDACTED],
corrente in [REDACTED];

conferma

quale giudice delegato alla procedura il dott. Rodolfo Piccin;

conferma

quale Commissario Giudiziale il dott. Antonio PICCININI di Pordenone;

dispone

che il Commissario Giudiziale sorvegli l'adempimento del piano concordatario e provveda agli adempimenti e alle eventuali segnalazioni di cui all'art. 118 CCII;

dispone

che [REDACTED] pubblichi la proposta di acquisto formulata da [REDACTED] mediante l'inserimento della stessa nel portale delle vendite pubbliche di cui all'art. 490 c.p.c., nonché nel sito di ASTE GIUDIZIARIE.IT, entrambi per la durata di 15 giorni consecutivi, con invito agli eventuali offerenti a formulare proposte migliorative d'acquisto nei successivi 15 giorni, mediante deposito delle stesse in via telematica presso la Cancelleria CCII, con aumento minimo del 10% rispetto all'offerta di FAB;

manda

alla Cancelleria per gli adempimenti e le comunicazioni di competenza.

Pordenone, nella camera di consiglio del 21 marzo 2025



Il presidente
dott. Rodolfo Piccin

